



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

ORDINANZA N. 131 DEL 01-07-2021

OGGETTO: Ordinanza di demolizione con rimessa in pristino, per opere edilizie eseguite in assenza di Autorizzazione paesaggistica ai sensi del Dlgs 42/04 e in variazione essenziale al titolo abilitativo, eseguite su edificio sito in Norcia, Via Foscolo e Via Dante - Fg. 120 part. 288; Proprietà: Sig. Coccia Camillo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Premesso che il Sig. Coccia Camillo è titolare della Segnalazione Certificata di Inizio Attività acquisita al prot. com.le n. 4805 del 07/03/2019 tramite la piattaforma informatica "MUDE" e avente per oggetto "*Richiesta contributo per interventi di riparazione e rafforzamento locale*" su un edificio danneggiato dagli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi, sito in Via Foscolo/Via Dante del Comune di Norcia e individuato al NCU al Fg 120 part. 288;
- Preso atto che nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui sopra veniva asseverato da parte del tecnico incaricato che l'intervento non necessitava di preventiva acquisizione di Autorizzazione paesaggistica ricorrendo le fattispecie di interventi di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, dettagliatamente elencate ai punti A.1, A.2 e A.3 dell'allegato A al citato D.P.R.;
- Preso atto che limitatamente al punto A.2 suddetto, lo stesso viene richiamato non in forma complessiva ma vengono specificati solo gli interventi di seguito descritti: Rifacimento di intonaci; Tinteggiatura; Rivestimenti esterni; Rifacimento di manti di copertura; Sostituzione di lattoneria e comignoli; Manutenzione di terrazze, balconi o scale esterne, non asseverando l'esecuzione delle restanti lavorazioni ricomprese nel predetto punto A.2 che comprendono anche opere di coibentazione volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura;
- Vista la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria pervenuta a questo Settore in data 17/05/2021 prot. comunale n. 11203, con la quale si

segnalavano presunte opere eseguite in assenza di parere di conformità paesaggistica su detto edificio;

- Vista l'Ordinanza di sospensione lavori n. 86 del 19/05/2021 e contestuale avviso di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 141, comma 2 della L.R. 1/2015 emessa a seguito della segnalazione della sopra citata Soprintendenza e notificata al Sig. Coccia Camillo in qualità di proprietario in data 20/05/2021 e al Geom. Pasqua Roberto in qualità di Direttore dei lavori in data 21/05/2021, con la quale peraltro vengono invitati i destinatari a presentare nel termine di 15 giorni eventuali documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare;
- Accertata comunque la mancata presentazione nei termini fissati di memorie, osservazioni e quant'altro;
- Richiamata la richiesta di accesso agli atti amministrativi inoltrata dal Geom. Pasqua Roberto in qualità di Direttore dei lavori acquisita al prot. com.le n.11832 del 26/05/2021 e la successiva nota di diniego di questo Settore trasmessa con prot. com.le n. 12426 del 03/06/2021 nonché l'ulteriore replica del Geom. Pasqua acquisita al prot. com.le n.12526 del 07/06/2021;
- Vista la nota trasmessa da questo Settore alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria con prot. com.le n. 13934 del 22/06/2021 con la quale si chiedevano puntuali e motivate determinazioni in ordine alle eventuali contestazioni e conseguenti azioni da porre a base dell'ordinanza da emettere;
- Vista la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria pervenuta a questo Ufficio in data 30/06/2021 prot. comunale n. 14601, con la quale si comunica il parere negativo di compatibilità paesaggistica dell'intervento sospeso, in quanto a seguito degli accertamenti effettuati, esso è risultato in contrasto con le indicazioni più volte contenute nei pareri espressi dalla Soprintendenza per la corretta applicazione dei sistemi di efficientamento energetico nei centri storici ed in particolare nel centro storico di Norcia, nonché in contrasto con le indicazioni fornite congiuntamente con gli altri enti coinvolti nella fase di approvazione del PSR di Norcia. L'intervento realizzato risulta inoltre essere elemento di alterazione del contesto storico artistico della piazza in quanto modifica la percezione dei due cantonali prima simmetrici, alterando così il disegno architettonico ed urbanistico complessivo della piazza stessa. In particolare, osservando nel dettaglio la facciata trasformata tutti gli elementi in pietra di pregio (portali, stipiti di porte e finestre e botteghe di negozi al piano terra, piccole finestre quadrate) che si presentavano in rilievo in quanto elementi caratterizzanti i prospetti, si trovano ora in una situazione di profondo sottosquadro, impoverite nel disegno complessivo dal finto cantonale in pietra sovrapposto all'esistente, dai nuovi davanzali del primo piano non coerenti per stile con le soluzioni tipiche del territorio nurisino e dalle finte cornici del primo piano, che risultano ora più visibili degli elementi di pregio del piano terra.
- Visto il D.P.R. del 06/06/2011, n° 380;
- Visto il D.lgs del 22/04/2004, n° 42 e ss.mm.ii.;
- Vista la perimetrazione dei Siti della Rete Natura 2000;
- Vista la L.R. Del 21/01/2015, n° 1 e in particolare gli artt. 141 e 143;

- Visto il R.R. Del 18/02/2015, n° 2;
- Vista la Legge del 24/07/2018, n°89;
- Vista la L.R. del 22/10/2018, n°8;
- Visto il D.lgs del 18/08/2000 n° 267 art.107;
- Visto il Decreto del Sindaco n° 3 del 04/03/2021;
- Visto lo Strumento Urbanistico e il Regolamento Edilizio Comunale;
- Verificato che l'opera è stata eseguita in assenza di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'articolo 146, del D.lgs del 22/04/2004, n° 42 e ss.mm.ii.;
- Verificato che l'opera è stata eseguita quindi in variazione essenziale del titolo abilitativo, di cui all'art.125 della L.R. del 21/01/2015, n°1;
- Ritenuto di dover diffidare i contravventori alla demolizione con rimessa in pristino delle opere eseguite in assenza di detta Autorizzazione paesaggistica, così come previsto dall'articolo 142 della L.R. del 21/01/2015, n°1;

CONTESTA

- l'esecuzione di opere edili in assenza di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'articolo 146, del D.lgs del 22/04/2004, n° 42 e ss.mm.ii.;
- l' esecuzione di opere edili in variazione essenziale alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 125, della L.R. del 21/01/2015, n°1 e ss.mm.ii.;

ORDINA

In solido ai Signori:

- Coccia Camillo nato a Norcia il 13/04/1964, residente in Via Foscolo 36/B – 06046 Norcia (PG), in qualità di proprietario;
- Pasqua Roberto nato a Norcia il 31/05/1959, residente in Via Corso Sertorio 44 – 06046 Norcia (PG), in qualità di Direttore dei lavori;
- Innocenzi Franco, in qualità di Legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori Innocenzi Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Beato Leopoldo sn – 06049 Spoleto (PG).

Di provvedere a proprie spese, entro il termine di 90 (novanta) giorni, prorogabili di altri 30 (trenta) giorni su motivata richiesta dell'interessato, a decorrere dalla data di notifica della presente Ordinanza, alla demolizione delle opere sopra descritte e di ogni altra opera abusiva nel frattempo eseguita, nonché al ripristino del precedente stato dei luoghi.

AVVERTE

Che decorso infruttuosamente il termine suddetto di 90 gg salvo ulteriori proroghe, si procederà alla demolizione delle opere indicate ed al conseguente ripristino dello stato dei luoghi, con le modalità previste dalle disposizioni di cui all'art. 41 del DPR 380/2001, come modificato dall'art. 10/bis del D.L. 76/2020 e convertito in Legge n. 120/2020, a spese dei responsabili dell'abuso e con l'applicazione della sanzione di € 20.000,00, in conformità alle disposizioni dell'art.143 comma 5 della L.R. del 21/01/2015, n°1;

DISPONE

Di notificare il presente provvedimento:

Mediante il Comando di Polizia Locale del Comune di Norcia ai Sigg:

- Coccia Camillo nato a Norcia il 13/04/1964, residente in Via Foscolo 36/B – 06046 Norcia (PG), in qualità di proprietario;
- Pasqua Roberto nato a Norcia il 31/05/1959, residente in Via Corso Sertorio 44 – 06046 Norcia (PG), in qualità di Direttore dei lavori;

Mediante gli altri mezzi previsti dalla Legge al Sig.:

- Innocenzi Franco, in qualità di Legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori Innocenzi Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Beato Leopoldo sn – 06049 Spoleto (PG).

Di trasmettere copia della presente Ordinanza

- Alla Procura della Repubblica Tribunale di Spoleto 06049 – Spoleto (PG) penale.tribunale.spoleto@giustiziacert.it
- Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, Via Ulisse Rocchi n° 71, 06123 Perugia, pec: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it;
- All'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria, Via Romana Vecchia snc 06034 – Foligno (PG), pec: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it;
- Alla Regione dell'Umbria, Servizio Urbanistica, Piazza Partigiani n°1, 06121 Perugia, pec: regione.giunta@postacert.umbria.it;
- All'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Piazza del Forno n° 1, 62039 Visso, pec: parcosibillini@emarche.it;
- Alla Prefettura di Perugia, Piazza Italia n. 11 – 06121 Perugia, pec: protocollo.prefpg@pec.interno.it;

Ulteriore copia sarà notificata al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza in ordine di esecuzione.

In applicazione del disposto della Legge del 07/08/1990, n° 241, articolo 3 comma 4, si comunica che contro il presente provvedimento potrà essere inoltrato ricorso al Presidente della Repubblica nei termini di cui all'articolo 8 del D.P.R. Del 24/11/1971, n° 1199 o al T.A.R. Nei termini e nei modi di cui all'articolo 2 e seguenti della Legge del 06/12/1971, n° 1034 (rispettivamente 120 e 60 giorni).

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Maurizio Rotondi